

Messaggio

numero	data	Dipartimento
4692	14 ottobre 1997	TERRITORIO
Concerne		

Decreto di estinzione della demanialità e di autorizzazione all'alienazione di beni demaniali

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente ci preghiamo sottoporvi l'annesso disegno di Decreto legislativo che autorizza l'alienazione di parte della particella n. 1173 RFD Locarno, riale, di proprietà dello Stato del Cantone Ticino (dominio pubblico).

La Società anonima Autosilo Locarno Monti SA è titolare della convenzione n. 3.158.0073 rilasciata dal Cantone in data 03.06.1976, concernente l'occupazione di area pubblica e copertura del riale, particella n. 1173 RFD Locarno a favore del fondo particella n. 1203 RFD Locarno di proprietà della beneficiaria.

Nell'ambito della presentazione della domanda di costruzione inerente l'ampliamento dell'esistente struttura adibita a posteggio coperto, la Società anonima Autosilo Locarno Monti SA ha richiesto la cessione in proprietà del tratto di riale coperto di cui alla convenzione precedentemente citata.

Considerato che il regolare deflusso del corso d'acqua non viene ostacolato e che la richiedente è disposta ad accettare l'onere "corso d'acqua di dominio pubblico" sottostante all'immobile di sua proprietà, riteniamo proponibile l'alienazione del tratto di riale di cui alla particella n. 1173 RFD Locarno.

Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere lungo il tratto di riale sopra descritto, sono assunti dalla parte acquirente così come pure ogni responsabilità verso terzi, direttamente o tramite assunzione della lite con estromissione liberatoria dello Stato.

Con convenzione 26.05.1997 il Cantone si è impegnato a vendere alla parte acquirente mq. 242 da staccarsi dalla particella n. 1173 RFD Locarno, di proprietà dello Stato e aggregarsi alla particella n. 1203 RFD Locarno di proprietà della Società anonima Autosilo Locarno Monti SA.

La parte acquirente si è impegnata a riconoscere allo Stato l'importo a corpo di fr. 48'400.— di cui fr. 35'000.— già versati a titolo di acconto.

Vi invitiamo ad approvare l'annesso disegno di decreto legislativo alfine di ratificare la convenzione tra lo Stato del Cantone Ticino e la Società anonima Autosilo Locarno Monti SA.

Vogliate gradire, Onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

di estinzione della demanialità e di autorizzazione all'alienazione di beni demaniali

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 14 ottobre 1997 no. 4692 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

E' approvata la convenzione 26 maggio 1997 con la Società anonima Autosilo Locarno Monti SA concernente l'alienazione di mq. 242 della particella n. 1173 RFD Locarno, riale, da aggregare alla particella n. 1203 RFD Locarno di proprietà della Società anonima Autosilo Locarno Monti SA.

Articolo 2

L'importo di fr. 48'400.— è iscritto a favore del bilancio del Dipartimento del territorio, Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali (centro costo 711.601.01).

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto viene pubblicato nel bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi del cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Repubblica e Cantone
del Ticino
Dipartimento del territorio
Servizi generali

L'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali

CONVENZIONE

fra la **Repubblica e Cantone del Ticino** (nel seguito: lo Stato)

e

la **Società Anonima, Autosilo Locarno Monti Sa - Locarno**, rappr. dall'amministratrice Graziella Ferrari, c/o Piero Ferrari - Gordola (nel seguito: la parte acquirente)

mediante la quale,

premesso che:

- a) lo Stato, nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione cantonale a costruire n. 4996 del 6 luglio 1976, ha concesso l'usufrutto di area pubblica-riale, parte della particella n. 1173 RFD Locarno, mediante il rilascio di una convenzione precaria n. 3.158.0073 del 3 giugno 1976;
- b) la parte acquirente ha fatto richiesta allo Stato di poter acquistare lo scorporo di terreno;
- c) vista l'opportunità di meglio definire il rapporto fra lo Stato e la Società Anonima, Autosilo Locarno Monti SA - Locarno, proprietaria dell'immobile nel rispetto della destinazione demaniale del fondo, mediante traslazione della proprietà in diritto reale;

e richiamate:

- la Legge cantonale sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 e relativo Regolamento del 30 agosto 1994;
- il Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994;

si pattuisce quanto segue:

1. Lo Stato si impegna a vendere alla parte acquirente, che si impegna ad acquistare, il seguente fondo situato in territorio del Comune di Locarno:
 - scorporo particella n. 1173 RFD, riale, di mq 242 da aggregarsi alla particella n. 1203 RFD di proprietà della Società Anonima, Autosilo Locarno Monti SA - Locarno, e meglio come al piano di mutazione n. 20145 del geometra ing. Luca Rossetti, Locarno.

2. La parte acquirente si impegna a riconoscere allo Stato il diritto "corso d'acqua di dominio pubblico" sottostante l'esistente immobile a favore della particella n. 1173 RFD, riale e a carico della particella n. 1203 RFD, da iscriversi a Registro fondiario quale servitù.
3. Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere necessarie all'iscrizione della servitù sono assunti dalla parte acquirente così come ogni responsabilità verso terzi, direttamente o tramite assunzione della lite con estromissione liberatoria dello Stato; tutto ciò a titolo di obbligazione accessoria ai sensi degli art. 730 cpv. 2 e rel. CCS.
4. La parte acquirente si impegna a riconoscere allo Stato, che si impegna ad accettare, il seguente prezzo:

fr. 48'400.- (quarantottomilaquattrocento) a corpo

di cui fr. 39'000.- a titolo di acconto da versare entro 20 giorni dalla firma della presente convenzione; il saldo entro 30 giorni dalla sottoscrizione del necessario atto notarile.
L'acconto sarà acquisito allo Stato a titolo di pena convenzionale in caso di inadempienza degli impegni contenuti nella presente da parte della parte acquirente.
5. L'immissione in possesso viene concessa a partire dalla data d'iscrizione a Registro fondiario.
6. Il fondo e i diritti vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
7. Il notaio rogante resta incaricato di far allestire i piani necessari, di procedere alle necessarie iscrizioni e cancellazioni a Registro fondiario e di far eseguire i relativi pagamenti preventivamente all'iscrizione a Registro fondiario.

Le spese della presente e d'iscrizione dei piani di mutazione e ogni altra iscrizione a Registro fondiario sono assunte dalla parte acquirente.

8. Mediante la presente convenzione le parti si impegnano a sottoscrivere il necessario atto notarile entro 60 giorni dalla ratifica dell'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali.
L'atto notarile sarà rogato dal notaio avv. Brenno Canevascini, via Sempione 8, 6600 Muralto.

Quale rappresentante dello Stato nella stipulazione dell'atto notarile è delegato il signor Roberto Guggia, 31.05.1953, fu Provino, da e in Isonne, con poteri indipendenti dall'ossequio del termine di rogazione sopraindicato.

9. Le entrate relative alla presente sono accreditate alla voce di bilancio 711.601 01.

10. La validità della presente convenzione è subordinata alla ratifica del Gran Consiglio.

Allegati: Piano di mutazione n. 20145

Per proposta: **AMMINISTRAZIONE IMMOBILIARE E DELLE STRADE NAZIONALI**
Il Capo: **Ufficio del demanio**


avv. L. Bianchi


(R. Guggia

Per accettazione:

Parte contraente:

Società Anonima Autosilo
Locarno Monti Sa



Luogo e data: Locarno, 10.6.47